



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 30-12-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF
-------------------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore **18:40**, nella sala delle Adunanze consiliari presso la Sala Polifunzionale in Sant'Omero.

In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	MACRILLANTE ANTONIO	P
CIAVATTA MARIO	P	RASTELLI LORENZO	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DI SABATINO GIORGIO	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	CELESTINI ERICA SANDRA	P
DI EMIDIO STEFANO	P	CIPRIETTI NADIA	P
DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P	DI EGIDIO ENRICO	P
IACHINI TATIANA	P		

PRESENTI

13

ASSENTI

0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ANDREA BERARDINELLI.**

La seduta è Pubblica

Relazione il Consigliere Rastelli, sottolineando che il Pef è stato redatto sulla base delle indicazioni ARERA. Illustra le modalità di calcolo che col delta uguale a zero consentono di non aumentare i costi complessivi del servizio. Vi sono riduzioni Covid per utenze non domestiche in base ai giorni di chiusura.

Il Consigliere Di Sabatino chiede se sia stata considerata la possibilità di posticipare il pagamento dopo il 31.12, fino a febbraio ad esempio, visto che altri Comuni facenti parte della Poliservice (Nereto) lo hanno fatto. Chiede al Consigliere di spiegare le modalità di conguaglio. Risponde il Sindaco il quale premette che nell'Unione dei Comuni ci si è relazionati in maniera diretta col Centro Studi Enti Locali, le tariffe sono inserite nell'allegato alla delibera, il delta uguale zero evita la lievitazione dei costi per l'anno successivo. L'aumento complessivo di 22.000 Euro è spalmato su tre anni. Occorre la successiva verifica Arera, la quale ha chiesto modifiche rispetto al metodo di calcolo dei Comuni. Sulla dilazione di pagamento è un problema già solo essere arrivati al 31.12, anche in relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia si può pagare entro il 21.01.2021 senza sanzioni o interessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.06.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal Dl. n. 34/2020, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è fissato al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto Min. Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 2 ottobre 2020, il quale ha differito il termine di approvazione al bilancio di previsione al 31 ottobre 2020;

VISTO l'art. 107 comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva spostato i termini delle tariffe al 30 giugno, è stato abrogato dall'art. 138, del Dl. n. 34/2020, il quale ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento con il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ovvero, per l'anno 2020, il 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 ha definito il seguente *iter* per l'approvazione del Piano finanziario:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

DATO ATTO che la Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020 di Arera, per mezzo della quale l'Autorità ha definito le misure per la copertura dei costi efficienti per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" in atto;

TENUTO CONTO che la predetta Deliberazione n. 238/2020 ha altresì introdotto modificazioni all'interno del Mtr definito dalla Deliberazione n. 443/2019

VERIFICATO che il nuovo Mtr è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.06.2020, per mezzo della quale questo Ente ha scelto di avvalersi della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 443/2019:

- Part. 1 "*Ambito di applicazione*" che così recita: "1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- Part. 2 "*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR)";
- Part. 4 "*Determinazione delle entrate tariffarie*" che così recita: "4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori."
- Part. 6 "*Procedura di approvazione*" che così recita: "6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette

all'Ente territorialmente competente.6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”.

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*” nelle cui premesse esplicita che: “*in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente*”.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- le tariffe, elaborate sulla base della metodologia *de quo* e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;
- in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
- l'art. 1 “*Semplificazioni procedurali*” che così recita: “*1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”;*
- l'art.2 “*Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente*

territorialmente competente” che così recita: “2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.

TENUTO CONTO che

- l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN) al lordo delle poste rettificative non ammesse al riconoscimento tariffario ai sensi del MTR;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall’MTR:
- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- l’art. 6 dell’MTR stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’IVA;
 - I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020,2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l’anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell’anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 dell’MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all’erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- l’art. 7 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile

incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (*CCa*) prevedendo tra di esse la componente *COAL,a* che includono tra le altre:
- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (*CKa*);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
- La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei

contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- L'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari?”* da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori

stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

CONSIDERATO CHE Ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;

CONSIDERATO CHE il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO CHE la componente COAL,a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;

CONSIDERATO CHE riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

CONSIDERATO CHE con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;

CONSIDERATO CHE in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Sant'Omero;

CONSIDERATO CHE sul Comune di Sant'Omero suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
Poliservice Spa	Comune di Sant'Omero

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2020 redatto secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR (Allegato "B" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- il Pef 2020 redatto dal gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (Allegato "D" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR (Allegato "E" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR (Allegato "F" alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che:

- il valore delle entrate tariffarie 2019 (*Told2019*) è pari a Euro 995.471. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a 2,40% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di Euro 1.018.865;
- il Comune ha provveduto alla rinuncia alla copertura di parte dei costi sostenuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.3, della Deliberazione Arera n. 57/2020.

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2020 come sopra determinate risultano in crescita rispetto al livello tariffario 2019 del 2,3%;

DATO ATTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati trasmessi dal gestore Poliservice Spa e del Comune stesso;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato "C" alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
 - ✓ Attività di validazione svolta;
 - ✓ Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Costi operativi incentivanti;
 - ✓ Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Focus sulla gradualità per le annualità 2018;
 - ✓ Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
 - ✓ Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Sant'Omero, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Sant'Omero nell'ammontare complessivo di Euro 1.018.425 mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020, erano pari ad euro 995.471, sicché la differenza risulta essere pari ad euro 22.954;

VISTO l'art. 2 “*Modalità operative di trasmissione dei dati?*” della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:
 - a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo allegato al MTR
 - b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;
 - d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.
- che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet* da Arera, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

PRESO ATTO dell’incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 531 del 09.12.2020, dall’ente delegato Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” alla Società “Centro Studi Enti Locali S.p.A.” con sede in Via della Costituente n. 15 – 56024 San Miniato (PI), per il supporto alla redazione dei piani economici e finanziari dei dodici comuni dell’ambito, comprendente nello specifico le seguenti attività:

comprende le seguenti attività:

- acquisizione della struttura dei costi 2017, 2018 da parte dei gestori e dell’Ente, come da scheda di rilevazione messa a disposizione dal ns. *staff*, oltre la documentazione a supporto della determinazione dei predetti costi;
- acquisizione da parte del soggetto gestore gestori e dell’Ente dei documenti richiesti dalla Deliberazione n. 443/2019/RIF;
- determinazione delle variabili calcolate secondo il *Metodo Tariffario di Regolamentazione* approvato con la Deliberazione n. 443/Rif/2019 del 31 ottobre 2019 di competenza dell’Ente territorialmente competente;
- supporto alla procedura di validazione del Piano ai sensi del punto 6.3, della Deliberazione Arera n. 443/2019/RIF;
- predisposizione del Pef e della Delibera per l’approvazione in Consiglio Comunale e successiva trasmissione ad Arera;

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Solo per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3-*bis*, termini che sono stati procrastinati rispettivamente al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16 novembre per la pubblicazione;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

con la seguente votazione:

Favorevoli 9

Contrari 4 (Di Sabatino, Ciprietti, Celestini, Di Egidio)

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della facoltà concessa dal comma 5, dell'art. 107 del D.L. 18/2020 e di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, i cui costi complessivi ammontano ad Euro 1.018.425, suddivisi in Euro 585.229 di parte variabile e Euro 433.196 di parte fissa;
3. Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
4. Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
5. Di approvare il Pef 2020 del Comune di Sant'Omero redatto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF,
6. Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2020, Allegato "C" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
7. Di dare atto che la sommatoria dei conguagli *ex* art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020 sulla parte fissa e sulla parte variabile è pari a Euro 22.954;
8. Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Parametro	Comune di Sant'Omero
X [0,1%-0,5%]	0,10%
QL [0%-2%]	0,00%
PG [0%-3%]	0,00%
$C192020$ [0%-3%]	0,75%
b [0,3-0,6]	0,3
ω [0,1-0,4]	0,1
r [1-4]	4
$\gamma_{1,a}$ [-0,25/-0,06]	-0,25

$\gamma_{2,a} [-0,20/-0,03]$	-0,20
$\gamma_{3,a} [-0,05/-0,01]$	-0,05
r^2	3
RCTV	2.963
RCTF	59.251
RCUTV /r	21.907
RCUTF /r	-14.255

9. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

10. Di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ai sensi dell'art. 8.1, della Deliberazione n. 443/2019

con la seguente e successiva votazione:

Favorevoli 9

Contrari 4 (Di Sabatino, Ciprietti, Celestini, Di Egidio)

DELIBERA

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 41 DEL 24-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 24-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANDREA BERARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 34 del 30-12-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANDREA BERARDINELLI

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANDREA BERARDINELLI

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANDREA BERARDINELLI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott. ANDREA BERARDINELLI